



*Oggetto: Cessione d'azienda, successione in contratti bancari.*

*sulle seguenti conclusioni:*

**PER BANCO BPM SPA:**

*“Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza od eccezione disattesa e reietta:*

*1. in via preliminare, stante la fondatezza del proposto gravame e dei motivi dedotti in premessa, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c.;*

*2. Accogliere tutte le richieste formulate dal Banco BPM spa con il presente: per l'effetto, riformare integralmente, come indicato nei motivi sub. I-II-III-IV e V la sentenza gravata, ordinando altresì la ripetizione di quanto eventualmente corrisposto dall'Istituto di Credito a titolo di sorta capitale e di spese legali.*

*3. Riformare la sentenza di prime cure anche nella parte in cui Tribunale di Benevento ha disposto la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite e per l'effetto, ordinare agli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quali difensori e procuratori antistatari nel giudizio di primo grado di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la restituzione in favore del Banco BPM spa delle somme liquidate a titolo di spese di lite che l'Istituto di Credito potrebbe essere costretto a pagare in forza della sentenza gravata.*

*4. con vittoria di spese, competenze del doppio grado di giudizio con IVA e CPA come per legge. Con dichiarazione che si producono ed offrono in comunicazione atti e documenti come da indice del fascicolo di parte.*

*Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è compreso nello scaglione € 2.000,00-260.000,00.”*

**PER [REDACTED]**

*“Voglia codesta ecc.ma Corte di Appello in sua giustizia dichiararsi l'appello inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso e comunque, infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.*

*Con vittoria di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.*

**PER [REDACTED]**

*“- dichiararsi l'appello inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art.348 bis cpc;*

*- dichiararsi l'appello inammissibile e/o improcedibile a causa della assenza dei requisiti dell'atto di cui al riformato art.342 cpc;*

*- rigettarsi le nuove domande, eccezioni e richieste istruttorie ai sensi e per gli effetti dell'art.*

345 cpc;

- rigettarsi in ogni caso e comunque l'appello in quanto infondato, con conseguente conferma della

sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del

sottoscritto difensore per fattane anticipazione.”

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 18.07.2013, la [redacted] Srl conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Benevento la Banca Popolare di Novara (già Banco Popolare Soc. Coop) ora **Banco BPM spa**, chiedendo l'accertamento della nullità, invalidità e/o l'annullamento di alcune clausole relative a rapporti di conto corrente già in essere con la Banca Popolare di Novara spa, estinti nel 2012, ordinario n. [redacted] già codificato come nr. [redacted] a sua volta già conto n. [redacted] ed ancora già conto n. [redacted] (questi ultimi due con intestazione [redacted] presso ex Banca Sannitica).

Nel dettaglio l'attrice contestava l'illegittima **capitalizzazione trimestrale** degli interessi passivi in forza del rapporto di conto corrente, con violazione del divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c. Inoltre, deduceva odierna appellata che la Banca avrebbe addebitato illegittimamente sul conto corrente le **commissioni di massimo scoperto** ed avrebbe applicato il sistema delle "valute **fittizie**", oltre un tasso di interesse ultralegale in violazione dell'art.1284 c.c., superando altresì il tasso soglia di cui alla legge 108/96 (anti-usura).

2. Con comparsa del 18/12/2013 si costituiva in giudizio il Banco chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1. In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice per le motivazioni innanzi specificate; 2. Dichiarare nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile l'avversa domanda, anche per intervenuta prescrizione. 3. Rigettare la stessa poiché infondata in fatto ed in diritto. 4. Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite."

3. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6. cpc ed all'esito del deposito degli scritti veniva conferito incarico al CTU [redacted] con ordinanza del 21.07.2015.

Una prima consulenza veniva depositata in data 20.05.2016 ed a seguito delle osservazioni formulate dalla Banca, il Giudice disponeva la riconvocazione del CTU che depositava un ulteriore elaborato il 26/10/2016.

4. All'udienza del 19.04.2018 – già fissata per la precisazione delle conclusioni - il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione di termini di cui all'art. 190 cpc.

5. Con sentenza n. 1541/2018 del 18/09/2018 pubblicata il 19/09/2018, il Tribunale di

Benevento, in persona del Giudice così statuiva:

*“accoglie per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione la domanda principale e, per l’effetto: **condanna Banco Popolare soc. coop. a pagare in favore di [redacted] srl la somma di € 195.854,42 oltre interessi legali previsti dal codice civile dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo; condanna Banco Popolare soc. coop. a pagare in favore di [redacted] srl le spese di lite che si liquidano in complessivi € [redacted] rimborso spese generali, IVA, CPA se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.6.ti [redacted] e [redacted] dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di CTU definitivamente a carico di Banco Popolare soc. coop.”***

Nel dettaglio il Giudice di prime cure sosteneva la continuità contabile dei rapporti di credito (c/c. n° - [redacted] e [redacted] in seguito alla cessione d’impresa dalla Ditta [redacted] alla ditta [redacted] ai sensi dell’art. 2558 c.c. e l’imprescrittibilità dell’azione di nullità.

. Avverso la suddetta sentenza, **proponeva appello** il Banco BPM spa, rassegnando le seguenti conclusioni:

*“1. in via preliminare, stante la fondatezza del proposto gravame e dei motivi dedotti in premessa, **disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione** della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c.; **2. Accogliere** tutte le richieste formulate dal Banco BPM spa con il presente appello e, per l’effetto, **reformare integralmente**, come indicato **nei motivi sub. I – II – III – IV- e V** la sentenza gravata, **ordinando altresì la ripetizione di quanto eventualmente corrisposto** dall’Istituto di Credito a titolo di sorta capitale e di spese legali. **3. Reformare** la sentenza di prime cure anche nella parte in cui il Tribunale di Benevento ha disposto la condanna dell’odierna appellante al pagamento delle spese di lite e per l’effetto, **ordinare** agli avv.ti [redacted] quali difensori e procuratori antistatari nel giudizio di primo grado di [redacted] la restituzione in favore del Banco BPM spa delle somme liquidate a titolo di spese di lite che l’Istituto di Credito potrebbe essere costretto a pagare in forza della sentenza gravata. **4. con vittoria di spese, competenze del doppio grado di giudizio con IVA e CPA come per legge.”***

7. Nel corso dell’udienza del 20/11/2018 fissata per discutere sulla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, si costituiva in giudizio con atto di **intervento volontario**, il sig. [redacted] in qualità di cessionario del presunto credito vantato dalla società [redacted] srl.

Si costituiva inoltre in giudizio la [redacted] s.r.l. che contestava le argomentazioni del Banco BPM.

8. Sciolta la riserva, con provvedimento dell’11/12/2018 la Corte accoglieva l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata formulata dalla Banca.

Su disposizione del Collegio veniva in seguito intrapreso procedimento di mediazione che si chiudeva negativamente.

9. A seguito del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 15/06/2021, il giudizio veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

10. Decorsi i termini di cui sopra, la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14.12.2021

### MOTIVI DELLA DECISIONE

11. Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa può essere decisa nel merito sulla base dei seguenti motivi di gravame:

- I - *Sul difetto di legittimazione attiva della [redacted] srl relativamente ai conti n. [redacted] e [redacted] intestati alla ditta individuale [redacted]*
- II - *Sulla diversità e dunque non unitarietà dei diversi rapporti di conto corrente e sulla conseguente prescrizione del diritto.*
- III- *Sulla lacunosità della documentazione ex adverso depositata e sull'onere della prova*
- IV – *Sul governo delle spese di lite*

11.1. Parte appellata [redacted] Srl e parte intervenuta [redacted] hanno entrambe eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione delle norme introdotte con la riforma di cui alla legge 134/2021, ovvero delle prescrizioni ex art. 342 c.p.c. in ordine al nuovo atto d'appello. Nel dettaglio entrambe contestano l'assenza di una parte rescissoria dell'appello, ovvero di positiva costruzione di un ragionamento alternativo all'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure.

Le contestazioni sono infondate. Salvo quanto a dirsi sul punto nel prosieguo, relativamente alla eccezione di inammissibilità dell'appello nel suo complesso per pretesa inosservanza dell'art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 50, comma 1, del decreto legge 83 del 2012, conv. con mod. nella legge 134 del 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti dal 11-9-2012, si rileva come l'atto di appello risponda al prescritto requisito di specificità.

Non ha omesso l'appellante di indicare le ragioni per cui dovrebbe essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado e di sottoporre ad una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno nella sentenza impugnata; tanto, previa trascrizione delle parti non condivise, prospettazione di una ricostruzione alternativa a quella accolta dal primo giudice, nonché indicazione delle ragioni che condurrebbero all'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Né occorre ai fini della osservanza della prescrizione di che trattasi, "l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sezioni Unite 27199/2017; Cass. 13535/2018).

12. - *Sul difetto di legittimazione attiva della [redacted] srl relativamente ai conti n. [redacted] e [redacted] intestati alla ditta individuale [redacted]*

**12.1.** Con il primo motivo d'appello, parte odierna appellante Banco BPM SpA ha reiterato l'eccezione mossa in primo grado relativa al difetto di legittimazione attiva della società [redacted] Srl (odierna appellata ed attrice in primo grado) relativamente ai rapporti di c/c nr. [redacted] e [redacted]

Nel dettaglio, il conto (c/c) n. [redacted] intestato alla [redacted] srl, non sarebbe a detta del Banco BPM la continuazione dei conti n. [redacted] e [redacted] questi intestati a soggetto diverso (società individuale cedente) ed inoltre gli estratti conto societari non proverebbero in alcun modo l'unitarietà del rapporto.

Sottolinea in atti il Banco BPM che dall'atto costitutivo della società a responsabilità limitata si evincerebbe semplicemente che [redacted] conferiva alla costituenda società la propria azienda e dunque, *"tutti i rapporti/contratti in capo originariamente alla ditta individuale"*, sussistendo i requisiti ex art. 1406 c.c. Sul punto sostiene, altresì, che in caso di cessione dei contratti, essendo elemento costitutivo il consenso di tutte le parti, alcun consenso sarebbe stato prestato per acconsentire alla cessione dei rapporti in oggetto, con conseguente invalidità della detta cessione e difetto di legittimazione della [redacted] srl.

Infine, l'odierna appellata ritiene non conferente il richiamo all'art. 2558 c.c. fatto dal Giudice di primo grado in sentenza, atteso che, per orientamento consolidato, sarebbero espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2558, primo comma c.c. i contratti bancari aventi carattere personale, ovvero stipulati con specifico riferimento alla persona fisica titolare dell'azienda, considerata soggetto passivo di prestazione infungibile, e per cui risulterebbe necessario il consenso del terzo ceduto.

Pertanto, il Banco BPM SpA chiede che la Corte di Appello adita riformi la sentenza di primo grado dichiarando il difetto di legittimazione attiva della [redacted] s.r.l. relativamente ai conti n. [redacted] e [redacted] intestati originariamente alla ditta individuale [redacted]

Conseguentemente a detta ricostruzione sostiene il credito della società odierna appellata ridursi notevolmente (€ 62.892,53) rispetto a quello individuato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata (€ 195.854,42).

**12.2.** Con comparsa di costituzione e risposta la [redacted] Srl ha contestato l'assunto della banca secondo cui l'assenso formale sarebbe necessario in virtù del presunto carattere personale dei contratti di conto corrente oggetto di causa dovuto a non precisate qualità soggettive del contraente ditta individuale [redacted]

**12.3.** A tale impostazione difensiva aderisce anche [redacted] intervenuto nel corso del giudizio in qualità di cessionario dei rapporti contrattuali oggetto di causa, chiedendo l'inammissibilità per eccessiva genericità dei motivi d'appello ed in ogni caso il rigetto nel merito per infondatezza della domanda.

**12.4. La Corte osserva quanto segue.**

In relazione al primo motivo d'appello, parte appellante reitera quanto già sostenuto in primo grado circa la mancanza di legittimazione attiva della [redacted] Srl,

sostenendo che in caso di cessione dei contratti, essendo elemento costitutivo e dunque necessario il consenso di tutte le parti, alcun consenso sarebbe stato da questa prestato per acconsentire alla cessione dei rapporti dalla ditta individuale alla ditta odierna appellata, derivandone l'invalidità della cessione ed il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] srl.

L'atto appare tendenzialmente generico in quanto il Banco BPM SpA non ha individuato specificatamente ed esaustivamente le parti della Sentenza del Tribunale di Benevento, limitandosi a ribadire l'evidenza del difetto di legittimazione attiva della società appellata rispetto ai rapporti di C/C n. [REDACTED] e [REDACTED] originariamente intestati alla ditta individuale, senza invero indicare le ragioni effettive per cui gli accertamenti del giudice prime cure sarebbero da riformarsi in questa sede.

Il Banco BPM sottolinea esclusivamente che il deposito degli estratti conto non proverebbe affatto l'unitarietà del rapporto e che dall'atto costitutivo della [REDACTED] Srl si evincerebbe in termini generici che la ditta individuale [REDACTED] era stata conferita alla istituenda società con *"tutti i rapporti/contratti in capo originariamente alla ditta individuale, sussistendo i requisiti ex art. 1406 c.c."*.

Sul punto, il motivo d'appello, ancorché generico nei suoi presupposti ed al limite del profilo di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., risulta comunque infondato e va rigettato.

Occorre sottolineare che ai sensi dell'**art. 2558 c.c.**, salvo diversa volontà delle parti, l'acquirente **subentra** automaticamente nei **contratti** stipulati per l'esercizio dell'azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto.

La norma, quindi, **deroga** alla disciplina civilistica generale dettata in materia di cessione del contratto dall'**art. 1406 c.c.** che consente la sostituzione nel rapporto contrattuale solo qualora vi sia il consenso del contraente ceduto.

Al contrario, nel caso di specie, pacifica appare la natura di "cessione d'azienda", confermata alla luce delle attendibili risultanze istruttorie svolte in primo grado, dovendosi pertanto considerare automatica la successione dell'acquirente nei contratti (*ope legis*).

Non sono oggetto di trasferimento automatico al cessionario dell'azienda i soli contratti che abbiano **carattere personale, ovvero i contratti** relativi ad identità e qualità personali dell'imprenditore alienante. A tal proposito l'appellante si limita a riportare l'orientamento dominante della dottrina secondo cui assumono carattere personale sia quei contratti nei quali la prestazione del contraente sia oggettivamente infungibile sia quelli in cui la personalità del contraente assuma particolare rilievo, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione valida a sostegno della natura "personale" dei contratti bancari in oggetto.

Occorre considerare, altresì, che in tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive si applica ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) ed ai c.d. "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i

contratti bancari generalmente intesi) - (Corte di Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018).

Né tantomeno, come previsto espressamente dall'art. 2558 c.c. nel contratto originario vi è la presenza di una clausola ai sensi della quale il contratto stesso diveniva incedibile senza il consenso dei contraenti, subordinando il perfezionamento della cessione all'ottenimento di tale consenso.

*Ad abundantiam*, ed a riconferma della conoscibilità delle operazioni poste in essere in occasione della cessione d'azienda, queste avvennero allo sportello BPM e sulle contabili risulta apposta la firma del funzionario della banca. La contabile n. [REDACTED] relativa al conto [REDACTED] nella *descrizione dell'operazione* riporta infatti la dicitura "GIRO SUL CCV [REDACTED] n. di euro 26.047,17 e risulta apposta la postilla "Giroconto per accensione srl" a dimostrazione della perfetta integrazione del conto individuale in quello societario.

Pertanto, il motivo d'appello è infondato e si intende rigettato con conferma della Sentenza di primo grado riconoscendosi la legittimazione attiva di odierna appellata in relazione ai rapporti dedotti in maniera unitaria.

**13. - Sulla diversità e dunque non unitarietà dei diversi rapporti di conto corrente e sulla conseguente prescrizione del diritto.**

**13.1.** Con il secondo motivo d'appello il Banco BPM sostiene abbia errato il Giudice di prime cure nel definire i rapporti contrattuali in oggetto quale rapporto unico, sottolineando si tratti invero di diversi conti correnti, aventi ciascuno le proprie condizioni, molti dei quali chiusi con saldo zero.

Il fatto che tra i due rapporti non ci sia alcuna soluzione di continuità non determinerebbe secondo l'appellante l'unicità del rapporto, in quanto: *"... che un rapporto sia chiuso e che il saldo finale sia transitato sul nuovo conto attraverso un'operazione di giroconto depone, esattamente all'opposto, nel senso che le parti abbiano voluto dare una nuova cornice formale e pattizia al loro rapporto."*

Tanto premesso, stante la diversità dei rapporti oggetto di causa, ribadisce l'appellante, in relazione alla maggior parte dei conti oggetto di causa, dovrebbe ritenersi maturata la prescrizione del diritto per essere trascorsi più di dieci anni dalla chiusura degli stessi.

**13.2.** La [REDACTED] SpA ed [REDACTED] di contro, in merito al secondo motivo d'appello eccepiscono, oltre all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'infondatezza nel merito, chiedendo la conferma integrale della pronuncia di primo grado alla luce dei seguenti motivi.

Secondo gli appellati il conto corrente ordinario n. [REDACTED] originariamente intestato alla ditta individuale [REDACTED] sarebbe diventato conto n. [REDACTED] poi conto [REDACTED] (intestato alla [REDACTED] srl) ed infine conto n. [REDACTED] sino alla sua estinzione avvenuta il 31.03.2012. Dal confronto tra l'estratto conto al 31.03.2002, relativo al c/c recante il n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] srl, e l'estratto conto al 13.02.2002 del c/c recante il n. [REDACTED] intestato alla ditta individuale [REDACTED] risulterebbe un unico conto originariamente intestato alla ditta individuale e poi trasferito alla srl, con



conseguente trasferimento del debito sul c/c intestato alla srl n. [REDACTED]

Precisa, inoltre, come il trasferimento del saldo debitore fu eseguito mediante operazione di giroconto risultante dalla contabile del c/c della srl materialmente eseguita presso lo sportello bancario: *“giro sul ccv [REDACTED] – valuta 31.01.2002 – euro 26.047,17”, con a penna l’annotazione: “giroconto per accensione srl”.*

Ancora, la [REDACTED] Srl evidenzia come la CTU di I grado abbia enfatizzata l’unitarietà del rapporto, con conseguente decorrenza del termine per la eventuale contestazione (rilevante ai fini della prescrizione) dalla fine di esso, ossia dal 2012.

Sul punto il CTU levolella, a pagina n. 14 della Relazione Finale datata 20/5/2016, riferendosi al c/c [REDACTED] (poi conto n. [REDACTED]) ha dichiarato: *“Il predetto conto corrente, come desumibile dagli estratti conto disponibili, risulta essere operativo già in data 31.12.1991 con l’intestazione [REDACTED] non è possibile stabilire l’epoca della sua accensione, poiché non è dato disporre del relativo contratto. Nel contempo, è documentalmente provato che, in data 30.01.2002 il predetto conto assume il codice identificativo [REDACTED] e l’intestazione [REDACTED] S.r.l.”.*

Per quanto sopra detto, la parti appellate chiedono il rigetto dell’appello e la conferma della Sentenza di primo grado.

**13.3. La Corte reputa condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado**, giacché la banca non è riuscita a dimostrare l’oggettiva autonomia e separatezza dei conti. In primo grado è stata considerata raggiunta la prova della continuità dei rapporti bancari con la produzione dell’atto costitutivo della srl con allegata perizia di stima, delle visure camerali della srl e della *ditta individuale* nonché di tutti gli estratti conto di pagamento riferiti ai rapporti in oggetto, su cui alcuna censura specifica è stata mossa.

Inoltre, alla luce di quanto più sopra dedotto dalle parti appellate (part. 13.2) non sembra possa revocarsi in dubbio la continuità delle evidenze contabili ai fini di una ricostruzione unitaria del rapporto. Prova ne sia che la società odierna appellante non è stata in grado di provare in nessuna fattispecie la c.d. estinzione del rapporto / conto; cosa che, secondo il notorio, costituisce la normale amministrazione di qualsiasi rapporto bancario, spesso eseguita con modalità diverse da banca a banca, ma sempre e costantemente con almeno una evidenza, quantomeno contabile, dalla quale risulta l’effettiva definizione / chiusura del rapporto.

Se così non fosse, anche in sede di contabilizzazione interna ed ispettiva, le banche si troverebbero un enorme numero di rapporti apparentemente ancora aperti ancorché di fatto chiusi, con deflagranti conseguenze sulla regolarità dei bilanci e della continuità contabile.

#### **14. - Sulla lacunosità della documentazione depositata e sull’onere della prova**

**14.1.** Con il terzo motivo d’appello il Banco BPM contesta il fatto che gli estratti conto dalla attrice prodotti erano lacunosi e frammentari, non idonei a livello probatorio ai sensi del principio sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui spetta all’istante in concreto dimostrare la fondatezza delle proprie doglianze.

Sostiene ancora l'appellante l'inutilizzabilità delle **scritture di raccordo**, espressive di un artificio contabile tale da determinare un alto grado di approssimazione ed inattendibilità del conteggio effettuato.

Alla luce di quanto sopra detto, il Banco BPM insiste affinché la Corte accolga l'appello poiché non è stata prodotta l'intera sequenza di estratti conto a supporto della domanda attorea in primo grado e dunque la stessa non è stata compiutamente provata.

#### **14.2. La Corte osserva quanto segue.**

Diversamente da quanto dedotto dalla Banca, nella relazione integrativa di consulenza svolta in primo grado, il dr. Iavolella ha premura di precisare, rispondendo proprio ad una eccezione della banca, come, relativamente ai periodi "non coperti da estratto conto", non sono stati assolutamente ricalcolati né interessi né altri oneri accessori addebitati al correntista (cf. pag. 8 della relazione di ctu recante data 25.10.2016), sicché ogni altra eccezione, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, è fallace.

#### **15. - Governo delle spese di lite di primo grado**

Con l'ultimo motivo di appello la banca ha chiesto altresì, in caso di accoglimento dell'appello, la ripetizione delle spese di lite liquidate in sentenza e la condanna dell'esponente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Reputa la Corte come la reiezione dell'impugnazione conduca implicitamente a conclusioni opposte, sicché anche sul punto non può che concludersi per il rigetto.

#### **16.- Esito del grado e spese di lite**

**16.1.** Conseguendo all'esito delle conclusioni svolte, il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.

**16.2.** Alla soccombenza consegue l'onere di rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, determinate come da dispositivo, tenuto conto della necessaria espunzione di quelle per la fase istruttoria, non svolta in questo procedimento.

**16.3.** Tuttavia, con determinazione verso i minimi tariffari per la difesa di [REDACTED] in ragione della volontarietà dell'intervento e della difesa adesiva sostanzialmente replicativa di quella della società.

**16.3.** Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/2002.

### **PQM**

#### **La Corte di Napoli, Nona sezione civile**

nella causa d'appello tra BANCO BPM SPA e [REDACTED] SRL e [REDACTED] così dispone:

- I. **rigetta l'appello e conferma** la sentenza n. 1541/2018 in data 19/09/2018 del Tribunale Benevento impugnata;
- II. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED]

██████████ e di ██████████ liquidate, rispettivamente in complessivi € 9.000,00 per la prima e in € 5.000,00 per il secondo, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;

III. con attribuzione, come richiesto, in favore dei difensori della s.r.l.;

IV. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Napoli il 21 dicembre 2021.

Il Presidente estensore

*Eugenio Fergillo*